

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portogallo) il 19 marzo 2018 — Raúl Vítor Soares de Sousa / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-196/18)

(2018/C 190/14)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parti

Ricorrente: Raúl Vítor Soares de Sousa

Convenuta: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questione pregiudiziale

Se il diritto dell'Unione europea, in particolare l'articolo 110 TFUE, osti a una disposizione fiscale, quale l'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del Código do Imposto Único de Circulação (codice della tassa unica di circolazione), che assoggetta a un onere tributario superiore veicoli della stessa marca, stesso modello, stessa modalità di combustione e vetustà, per il fatto di essere stati immatricolati in altri Stati membri.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Högsta domstolen (Svezia) il 20 marzo 2018 — CeDe Group AB / KAN Sp. z o.o. in liquidazione

(Causa C-198/18)

(2018/C 190/15)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Högsta domstolen

Parti

Ricorrente: CeDe Group AB

Resistente: KAN Sp. z o.o. in liquidazione

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 4 del regolamento n. 1346/2000 ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che si applica ad un'azione proposta dinanzi ad un giudice svedese dal liquidatore di una società polacca, soggetta in Polonia a procedura di insolvenza, nei confronti di una società svedese per il pagamento di merci fornite sulla base di un contratto concluso dalle due società anteriormente alla declaratoria dello stato di insolvenza.
- 2) Se, in caso di soluzione affermativa alla prima questione, rilevi la circostanza che, nel corso dei procedimenti dinanzi ai due giudici, il liquidatore trasferisca il credito di cui trattasi ad altra società che subentri nel procedimento in luogo del curatore stesso.
- 3) Se, in caso di soluzione in senso affermativo della seconda questione, rilevi la circostanza che la società subentrata nel procedimento divenga successivamente insolvente.
- 4) Se, nell'ipotesi in cui la resistente, in sede giurisdizionale, nella situazione esposta alla prima questione, opponga in via riconvenzionale alla domanda di pagamento del liquidatore la compensazione con un credito derivante dal medesimo contratto, tale compensazione rientri nella sfera d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d).

- 5) Se il rapporto intercorrente tra all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d) e l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 debba essere interpretato nel senso che l'articolo 6, paragrafo 1, si applichi soltanto nel caso d'inapplicabilità della compensazione di crediti in base alla legge dello Stato di apertura del procedimento, ovvero se l'articolo 6, paragrafo 1, possa trovare parimenti applicazione in fattispecie differenti, ad esempio nel caso in cui sussistano divergenze quanto all'applicabilità della compensazione di crediti tra gli ordinamenti giuridici in questione, oppure qualora non sussista alcuna divergenza tra gli ordinamenti medesimi, ma la richiesta di compensazione sia stata nondimeno respinta nello Stato di apertura del procedimento.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio n. 1346/2000, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2000, L 160, pag. 1).

Ricorso proposto il 23 marzo 2018 — Commissione europea / Repubblica d'Austria

(Causa C-209/18)

(2018/C 190/16)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Braun e H. Tserepa-Lacombe, agenti)

Convenuta: Repubblica d'Austria

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù dell'articolo 14, paragrafo 1, dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2, lettere b) e c), e paragrafo 3, e dell'articolo 25 della direttiva servizi ⁽¹⁾, nonché degli articoli 49 e 56 TFUE, laddove ha mantenuto i requisiti riguardanti: la sede per quanto riguarda le società di consulenti in materia di brevetti ai sensi dell'articolo 29a, punto 7, in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del PatAnwG (Patentanwaltsgesetz, legge sui consulenti in materia di brevetti), e le società di architetti e ingegneri civili ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, del ZTG (Ziviltechnikergesetz, legge sugli architetti e ingegneri civili); la forma giuridica e la partecipazione al capitale sociale per quanto riguarda le società di architetti e ingegneri civili ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1 e dell'articolo 28, paragrafo 1, del ZTG, per quanto riguarda le società di consulenti in materia di brevetti ai sensi dell'articolo 29a, punti 1, 2 e 11, del PatAnwG, e le società di veterinari ai sensi dell'articolo 15a, paragrafo 1, del TÄG (Tierärztegesetz, legge sui veterinari); e laddove ha mantenuto la restrizione concernente le attività multidisciplinari per quanto riguarda le società di architetti e ingegneri civili, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del ZTG, e le società di consulenti in materia di brevetti, ai sensi dell'articolo 29 a, punto 6, del PatAnwG;
- condannare la Repubblica d'Austria alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente invoca i seguenti motivi:

Il diritto austriaco contiene requisiti concernenti la sede delle società professionali di ingegneri civili e consulenti in materia di brevetti che non sarebbero conformi all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della direttiva servizi. La normativa sarebbe discriminatoria in maniera diretta sulla base della sede legale della società e in maniera indiretta sulla base della cittadinanza dei suoi soci.

I requisiti riguardanti la forma giuridica e la partecipazione al capitale sociale per le società di architetti e ingegneri civili, consulenti in materia di brevetti e veterinari costituirebbero un ostacolo sia per i prestatori austriaci di servizi, sia per lo stabilimento di nuovi prestatori di servizi di altri Stati membri, in quanto limiterebbero le loro possibilità di creare uno stabilimento secondario in Austria qualora non adeguino le loro strutture organizzative a tale normativa.